



Decreto federale concernente la promozione delle energie rinnovabili nel periodo 2025–2030

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 2022²,

decreta:

Art. 1

Per la promozione delle energie rinnovabili nel periodo 2025–2030 (art. 33a e 34a della legge del 23 dicembre 2011³ sul CO₂) è stanziato un credito d'impegno di 270 milioni di franchi.

Art. 2

¹ Il credito d'impegno è suddiviso fra i seguenti progetti come indicato qui di seguito:

- a. 180 milioni di franchi, per i progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge del 23 dicembre 2011⁴ sul CO₂);
- b. 30 milioni di franchi, per la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l'utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO₂);
- c. 60 milioni di franchi, per i nuovi impianti per la produzione di gas rinnovabili, in particolare quelli che immettono gas nella rete (art. 34a cpv. 1 lett. c della legge sul CO₂).

² Per impiegare i fondi inutilizzati conformemente all'articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO₂, l'Ufficio federale dell'energia può effettuare trasferimenti tra i crediti per i progetti di cui al capoverso 1.

¹ RS 101

² FF 2022 2651

³ RS 641.71

⁴ RS 641.71

Art. 3

¹ Se la modifica del ...⁵ della legge del 23 dicembre 2011⁶ sul CO₂ entra in vigore il 1° gennaio 2025, il presente decreto federale sostituisce il credito d'impegno «Geotermia, destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ 2018–2025» stanziato con il decreto federale Ia del 14 dicembre 2017⁷ concernente il preventivo per il 2018.

² Se la modifica della legge sul CO₂ entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2026, il credito d'impegno ammonta a 225 milioni di franchi e viene suddiviso come segue fra i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1:

- a. 150 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- b. 25 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b;
- c. 50 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁵ RU ...

⁶ RS **641.71**

⁷ FF **2018** 637